



Piano annuale cultura 2026	
L.R. 16 maggio 2019, n. 17	art. 22-24
BANDO Reti bibliotecarie	

Bando per la ripartizione di contributi a favore delle reti bibliotecarie del Veneto, per il raggiungimento o mantenimento di livelli minimi di qualità e valorizzazione (DGR n. 1173/2020).

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Iniziative e requisiti di ammissibilità

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Motivi di esclusione

Art. 8 - Spese ammissibili

Art. 9 - Spese non ammissibili

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 11 - Istruttoria e valutazione

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 13 - Graduatoria e concessione del contributo

Art. 14 - Entità del contributo

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

Art. 16 - Revoca e decadenza del contributo

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per la ripartizione dei contributi regionali per il sostegno di attività di mantenimento o raggiungimento di uno o più livelli minimi di servizio da parte delle reti bibliotecarie riconosciute, in attuazione degli articoli n. 22-24 della L.R. n. 17/2019 e del Piano annuale cultura 2026, approvato con DGR n. 412/2026.

I livelli minimi cui fa riferimento il presente bando sono compresi nei requisiti elencati nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1173/ 2020. Nello specifico per l'anno 2026 si intende continuare a supportare iniziative volte al miglioramento o al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- accesso e fruizione del patrimonio culturale;
- cura e gestione del patrimonio;
- gratuità dei servizi.

Art. 2 - Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 224.00,00.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) *Ente*: è il soggetto giuridico titolare di uno o più istituti culturali.
- b) *Istituto culturale*: è la rete bibliotecaria provinciale o biblioteca titolare di rete urbana riconosciuta ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 17/2019.
- c) *Iniziativa*: comprende tutte le attività poste a contributo finalizzate al raggiungimento o mantenimento di uno o più livelli di servizio definite entro i limiti di spesa di cui all'art. 5 lettera c. L'iniziativa può rappresentare:



15963ffa



- una porzione o una fase temporale di un piano di lavoro più ampio precedentemente avviato dall'istituto per il raggiungimento o mantenimento dei livelli di servizio per i quali si chiede contributo;
- un'azione specificatamente indirizzata ex novo per il raggiungimento o mantenimento dei livelli di servizio per i quali si chiede contributo.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere contributo:

- gli enti di coordinamento territoriale capofila di reti bibliotecarie riconosciute (che possono essere di ambito provinciale o reti urbane in capoluogo di provincia);
- gli istituti culturali riconosciuti, che possono presentare domanda anche in forma associata: in tal caso, la domanda deve essere redatta dall'ente designato quale capofila della rete territoriale (provinciale o urbana in capoluogo di provincia);

2. Sono esclusi:

- le persone fisiche;
- le reti urbane, qualora concorra a questo stesso bando la rete provinciale di appartenenza;

3. Sono richieste le seguenti dichiarazioni:

- se l'istanza è presentata per reti bibliotecarie, il capofila deve dichiarare di possedere un atto ufficiale che istituisce la rete e indicare il numero degli enti e istituti culturali riconosciuti (L.R. n. 17/2019, art. 23) formalmente aderenti al momento della presentazione della domanda e interessati dall'iniziativa presentata alla Regione;
- se il capofila ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

4. Si fa presente che:

- per la medesima iniziativa o per parti di essa può essere esclusivamente presentata una sola domanda di contributo;
- uno stesso progetto non può beneficiare di più contributi a valere su leggi regionali diverse. Pertanto, se la domanda viene presentata su leggi regionali diverse ed è accolta in entrambe, è ritenuta valida la prima accettazione di contributo inviata, che non può essere annullata a favore del contributo concesso sull'altra legge;
- non possono presentare domanda gli enti partecipati dalla Regione del Veneto o i soggetti che già beneficiano di sostegno economico in forza di specifica legge regionale che disciplina l'erogazione di una quota annuale di contributo alle spese di gestione e funzionamento.

Art. 5 – Iniziative e requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo le iniziative che hanno i seguenti requisiti:

- a) corrispondono in modo pertinente alle finalità del bando indicate all'art. 1;
- b) sono avviate e compiutamente realizzate nel territorio della regione Veneto per la fase messa a contributo nel corso dell'anno 2026 (non prima del 1° gennaio 2026);
- c) presentano un piano finanziario complessivo non inferiore a euro 5.000,00.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, va presentata e inviata al protocollo esclusivamente mediante la piattaforma informatica regionale - sezione Cultura: <https://mebtel.regione.veneto.it/cultura/public/homepage>, selezionando il "Bando Reti bibliotecarie". Il primo accesso alla piattaforma deve essere effettuato dal legale rappresentante tramite identità digitale (SPID o CIE).

Il legale rappresentante può delegare la compilazione del modulo di domanda a terzi.

2. Alla domanda va allegata, sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma, la seguente documentazione:

- SCHEDA DELL'INIZIATIVA e PIANO FINANZIARIO con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);



15965ffa



3. La domanda di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi a pena di esclusione mediante la piattaforma entro questi termini:

apertura presentazione	chiusura presentazione
Data di pubblicazione nel BUR	Ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione

4. La procedura applica le regole relative alla PEC stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Art. 7 - Motivi di esclusione

La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5;
- b) presentata non utilizzando l'apposita piattaforma;
- c) presentata oltre il termine;

Art. 8 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili all'iniziativa e sono indispensabili alla sua realizzazione. A solo titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie di costi:

- spese relative a studi, analisi e indagini propedeutici all'iniziativa nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- spese per il pagamento delle risorse professionali-impiegate specificamente all'iniziativa;
- acquisto di materiali se strettamente funzionali all'iniziativa; abbonamenti a piattaforme digitali per il digital lending;
- rimborsi spese (per esempio, vitto e alloggio; spese di viaggio; ecc.), se giustificate come indispensabili o obbligate per l'iniziativa presentata;
- spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore e non recuperabile.

Art. 9 – Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili ai fini del presente bando:

- spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione dell'iniziativa;
- spese d'investimento (per esempio l'acquisto di: strumentazione varia; impianti di climatizzazione; computer, stampanti, scanner, applicativi informatici compreso lo sviluppo di una APP; scaffalature, armadi, arredi, allestimenti, attrezzatura per esposizioni, strumenti per l'innovazione tecnologica; mezzi di trasporto; libri; giochi da tavolo;
- costruzione o manutenzione dei locali dell'istituto o dei depositi;
- spese per la gestione ordinaria degli istituti (canoni, utenze, cancelleria, ecc.);
- spese per trasloco, affitto locali;
- erogazioni liberali;
- erogazioni di contributi a soggetti terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport

Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi per il raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di qualità e valorizzazione indicati nella DGR n. 1173/2020.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali.

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Uffici referenti per la presa visione degli atti: Ufficio biblioteche – Tel. 041. 2792712.



15963ffa



2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Art.11 - Istruttoria e valutazione

1. La struttura regionale competente verificherà l’ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.
2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà le iniziative ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all’art. 12.
3. L’Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell’iniziativa, con l’indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri elencati, definendo una graduatoria articolata in due fasce:

Fascia A): reti provinciali;

Fascia B): reti urbane;

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI		
I) Qualità complessiva dell’iniziativa (rispondenza alle finalità del bando, dimensione della rete, completezza e chiarezza descrittiva del progetto)		
	Non sufficiente	punti 0
	Sufficiente	punti 3
II) Presenza di un coordinatore della rete bibliotecaria		
	Assente	punti 0
	Presente	punti 3
III) Dimensione della rete bibliotecaria		
Tipologia	Provinciale	punti 5
	Urbana	punti 1

Art. 13 – Graduatoria e concessione del contributo

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio decreto le graduatorie delle iniziative ammissibili a finanziamento con l’indicazione del contributo concesso, l’elenco delle iniziative ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l’elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione, e provvede alla concessione dei relativi benefici economici.
2. Le iniziative che risulteranno prive di qualità (criterio 1) non potranno essere finanziate.
3. Le risorse disponibili saranno assegnate con le modalità indicate all’articolo successivo. fino al loro completo esaurimento.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di disponibilità di ulteriori risorse o fondi aggiuntivi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.
5. Gli enti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare via PEC l’eventuale rinuncia, decorsi i quali il contributo si intende accolto.

Art. 14 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale copre il costo complessivo dell’iniziativa riferito alle spese ammissibili, secondo le fasce e con il tetto massimo specificato al successivo comma 2.

2. Il contributo è suddiviso in due fasce:

- Fascia A): reti bibliotecarie provinciali euro 32.000,00, che potrà essere ridotto in compresenza di progetti finanziabili di reti urbane in capoluoghi di provincia;
- Fascia B): reti urbane in capoluoghi di provincia euro 5.000,00;



15965ffa



3. In caso di minore rendicontazione delle spese ammesse, il contributo verrà ridotto proporzionalmente fino a un massimo del 50% del contributo assegnato. A fronte di una rendicontazione inferiore al 50% del preventivo ammesso, il contributo verrà revocato.

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.

2. Le variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e, pertanto, devono essere comunicate entro il limite massimo del 30.11.2026. Le variazioni non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria. Viceversa, ogni variazione di progetto di carattere non sostanziale sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento della verifica della rendicontazione delle spese.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, qualora in sede di verifica della rendicontazione dovesse risultare che l'iniziativa ha subito modifiche sostanziali non previamente autorizzate dall'Amministrazione regionale e che hanno inciso negativamente sui criteri oggettivi di valutazione di cui all'art.12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria, l'entità del contributo concesso verrà rimodulata sul punteggio realmente spettante all'iniziativa stessa. Qualora il punteggio realmente spettante all'iniziativa risulti inferiore a 10 punti, il contributo concesso verrà revocato, così come verrà revocato qualora, a seguito dell'alterazione dell'ordine della graduatoria, il soggetto sia collocato in posizione non utile.

Le eventuali modifiche incidenti positivamente sugli elementi di valutazione, anche verificate in sede di rendicontazione, non saranno prese in considerazione e parificate a zero in termini di punteggio.

4. Gli interventi oggetto del contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2026**.

5. La rendicontazione dovrà essere trasmessa utilizzando la modulistica predisposta a tale fine che sarà resa disponibile nel Portale Cultura Veneto.

Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata:

- a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
- b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
- c) prospetto riepilogativo delle entrate.

6. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate ammesse a contributo.

7. L'istituto a cui sarà stato assegnato un contributo residuale per esaurimento della dotazione finanziaria renderà conto delle spese ammesse fino al 30% superiori al contributo assegnato.

8. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).

Art. 16 - Revoca e decadenza del contributo

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) mancato invio della rendicontazione entro il 31.12.2026;
- d) spesa rendicontata inferiore al 50% delle spese ammesse;
- e) presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 7.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (art. 1, commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore a euro 10.000,00, hanno obbligo



15963ffa



di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla concessione notizia del contributo ricevuto.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.

Contatti per informazioni o problematiche di natura esclusivamente tecnica/informatica relative alla piattaforma per la presentazione della domanda:

Call center della Regione del Veneto, dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Tel. numero verde: 800-914708

call.center@regione.veneto.it

Contatti per informazioni sui contenuti del bando:

Direzione Beni Attività culturali e Sport

U.O. Beni e servizi culturali

Ufficio Biblioteche

Tel.: 041. 041/2792712-2792681

cooperazione.bibliotecaria@regione.veneto.it



15965ffa

